

DELIBERA N. 561/08/CONS

Ordinanza – Ingiunzione alla società Teleunit s.p.a. per la violazione dell'art. 20, comma 2, del piano nazionale di numerazione, approvato con DELIBERA n. 9/03/CIR

L'AUTORITA'

NELLA riunione del Consiglio del 24 settembre 2008;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c) n.14;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche";

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale";

VISTO il decreto del Ministero delle Comunicazioni 2 marzo 2006, n. 145, con il quale viene adottato il "Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo";

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 marzo 2006, n. 76, ed il relativo Allegato A, recante "Regolamento in materia di procedure sanzionatorie", e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 9/03/CIR recante "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", e in particolare l'articolo 5, comma 2 e l'articolo 20, comma 2;

VISTO l'atto del direttore della Direzione tutela dei consumatori n. 11/08/DIT del 13 aprile 2008, notificato in data 18 aprile 2008, con il quale veniva contestata alla società Teleunit S.p.A., con sede in Perugia, via Monteneri, S. Andrea delle Fratte, l'inosservanza dell'articolo 20, comma 2, della delibera 9/03/CIR, condotta sanzionabile ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, per l'offerta di servizi a sovrapprezzo sul territorio nazionale utilizzando numerazioni diverse da quelle stabilite da detto Piano di numerazione;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la Società interessata in data 21 luglio 2008;

PRESO ATTO dei dati forniti dalla Teleunit S.p.A., con nota registrata al protocollo dell'Autorità n. 56519 del 16 settembre 2008, in riscontro alla richiesta istruttoria formulata in sede di audizione;

CONSIDERATO quanto segue:

I. Deduzioni della società interessata.

Nelle proprie memorie la Teleunit S.p.A. ha sostanzialmente avanzato due ordini di rilievi rispetto alla contestazione notificatale.

Il primo riguarda la non applicabilità alle numerazioni per servizi satellitari del piano di numerazione nazionale, approvato con delibera 9/03/CIR.

Il secondo attiene alla assenza di responsabilità di Teleunit S.p.A. in merito alla offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni satellitari, in quanto lo stesso rivestirebbe la funzione di mero tramite tra l'operatore titolare delle numerazioni satellitari, a monte, e l'operatore incaricato di terminare il traffico, a valle, mentre la responsabilità per i servizi resi e le modalità di erogazione delle prestazioni andrebbe a ricadere unicamente sul fornitore di contenuti (centro servizi).

A sostegno di tale ultimo assunto la Società interessata ha evocato una serie di disposizioni normative, accomunate dalla espressa esclusione dell'obbligo (e dunque di responsabilità) per il soggetto che fornisce la prestazione di trasporto di contenuti di vigilare sui contenuti medesimi e sulla rispondenza di questi alle normative di settore.

In sede di audizione Teleunit S.p.A. ha rappresentato il proprio affidamento riposto nella legittimità della condotta contestata stante la qualità del suo dante causa, l'operatore Elsacom, sottolineando che la circostanza che i contratti stipulati a valle con i centri servizi ricalchino il contenuto di quelli o monte con la società Drin TV, concessionaria della Elsacom, dimostrerebbe come il predetto affidamento avesse ingenerato la convinzione della liceità di un simile utilizzo delle numerazioni.

Nella stessa sede Teleunit S.p.A. ha chiesto che l'Autorità, in caso di irrogazione della sanzione, tenga conto della situazione economica della Società.

II. Valutazioni dell'Autorità in merito alle deduzioni di Teleunit S.p.A.

Ai fini della corretta valutazione dei fatti si ritiene opportuno chiarire che la condotta contestata all'operatore Teleunit S.p.A. attiene al mancato rispetto della disposizione di cui all'articolo 20, comma 2, del Piano nazionale di numerazione vigente all'epoca dei fatti, a mente del quale non è ammessa l'offerta di servizi a sovrapprezzo su numerazioni differenti da quelle indicate dal comma 1 del medesimo articolo.

Orbene, tale divieto appare sicuramente applicabile al caso di specie, ancorché il Piano nazionale di numerazione non lo sia rispetto alle numerazioni satellitari, proprio perché volto ad escludere che servizi particolari, come quelli a sovrapprezzo, vengano offerti in maniera surrettizia ed aggirando le limitazioni imposte dalle norme legislative e regolamentari in materia.

In altri termini, il fatto che le numerazioni con prefisso 0088 non vengano contemplate dal Piano di numerazione non esclude punto l'applicabilità del divieto di cui al comma 2 dell'articolo 20, in quanto la precettività dello stesso va ritenuta collegata al servizio erogato e non alla numerazione utilizzata. Ne discende che ogni qualvolta viene offerto sul territorio nazionale un servizio a sovrapprezzo tale divieto esplica la sua forza coercitiva, a prescindere dalla numerazione utilizzata.

Ciò premesso, accertata la violazione della norma sopra richiamata, va verificato se nell'offerta dei servizi di cui sopra tramite numerazioni non consone possa ravvisarsi la responsabilità dell'operatore Teleunit.

A tal proposito vale la pena sgomberare preliminarmente il campo dal richiamo, operato dalla Società interessata, a disposizioni legislative inconferenti al caso in esame, in quanto oggetto della contestazione *de qua* non è il rispetto delle regole relative alle modalità di erogazione dei servizi o ai contenuti offerti, bensì l'utilizzo di numerazioni non consentite per l'offerta di servizi a sovrapprezzo, condotta tipicamente riferibile agli operatori di comunicazione e non ai fornitori di contenuti.

In tale ottica, allora, appare evidente la responsabilità della Teleunit S.p.A. che, in qualità di operatore di telecomunicazioni, ha acquisito i diritti d'uso di numerazioni per servizi mobili satellitari dalla Drin Tv S.r.l. per poi cederli ai centri servizi propri clienti, con lo scopo espresso di fornire servizi a sovrapprezzo, in palese spregio del divieto stabilito dalla delibera 9/03/CIR.

D'altronde, proprio dalla descrizione, offerta da Teleunit S.p.A. nelle proprie difese, dei vari passaggi attraverso i quali l'offerta dei servizi a sovrapprezzo si realizzava si evidenzia il ruolo fondamentale svolto da tale operatore, quale collettore essenziale tra l'operatore satellitare titolare delle numerazioni (Elsacom) ed i soggetti fornitori dei servizi a sovrapprezzo.

Alla luce di tali considerazioni, allora, non può che confermarsi la responsabilità della società Teleunit S.p.A., così come accertata con l'atto di contestazione n. 11/08/DIT.

RITENUTA, in conclusione, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481;

CONSIDERATO quanto segue ai fini della irrogazione della sanzione e della sua quantificazione:

1. con riferimento alla gravità della violazione, va rilevato che la violazione ha comportato l'aggiramento della normativa di settore in materia di servizi a sovrapprezzo, con ricadute pregiudizievoli per un numero considerevole di utenti;

2. relativamente all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, va tenuto conto che in data 3 marzo 2008 Teleunit S.p.A. ha sottoscritto un accordo con Telecom Italia S.p.A. per consentire a quest'ultima società di conciliare le controversie attinenti traffico verso numerazioni non geografiche assegnate all'operatore Teleunit contestato dagli utenti interessati;
3. riguardo alla personalità dell'agente, Teleunit S.p.A. è dotata di una organizzazione interna e di esperienza nel settore per le quali, usando normale diligenza, avrebbe dovuto rilevare l'illegittimità della condotta contestata;
4. con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, la situazione economica e patrimoniale della società Teleunit S.p.A. è tale da poter ritenere sufficientemente afflittiva la sanzione nella misura del minimo edittale, anche in considerazione della minima incidenza del fatturato relativo a tali tipologie di traffico rispetto al fatturato complessivo relativo alla fornitura di numerazioni non geografiche;

RITENUTO, in relazione agli usuali criteri per la determinazione della sanzione di cui all'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura pari al minimo edittale, equivalente ad euro 25,823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00);

VISTA la relazione del responsabile del procedimento, avv. Enrico Maria Cotugno, e le risultanze istruttorie;

VISTA la proposta della Direzione tutela dei consumatori;

UDITA la relazione del Commissario Sebastiano Sortino, relatore ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Teleunit S.p.A., con sede in Perugia, via Monteneri, S. Andrea delle Fratte, di pagare la somma di Euro 25,823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) quale sanzione amministrativa irrogata ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481 per l'inosservanza dell'articolo 20, comma 2, della delibera 9/03/CIR;

DIFFIDA

la società Teleunit S.p.A. dal porre in essere ulteriori comportamenti in violazione dell'articolo 20, comma 2, della delibera 9/03/CIR, in particolare con riferimento all'offerta di servizi a sovrapprezzo attraverso numerazioni diverse da quelle all'uopo stabilite dal Piano nazionale di numerazione;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “Sanzione amministrativa articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 14 novembre 1995, n. 481, irrogata dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n.561/08/CONS”, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “Delibera 561/08/CONS/emc”.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell’Autorità ed è resa disponibile nel sito web dell’Autorità: www.agcom.it.

Ai sensi dell’articolo 9, del decreto legislativo n. 259/2003, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio. Ai sensi dell’articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Napoli, 24 settembre 2008

IL PRESIDENTE

f.f. Giancarlo Innocenzi Botti

IL COMMISSARIO RELATORE

Gianluigi Magri

IL COMMISSARIO RELATORE

Sebastiano Sortino

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola